

mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.

ROMA - Anno III (Nuova serie)
n. 5-6 - Maggio-Giugno 1987
Sped. in abbonamento postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro

KIRNER

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

aderisci

La F.I.S. i Co.ba.s e i "soliti furbi"

Abbiamo volutamente aspettato che con l'inizio delle vacanze si « calmassero » le acque per poter scrivere qualche nota di commento a ciò che si è verificato e che è stato definito — giustamente — nel comunicato stampa della Federazione Italiana Scuola del 13 giugno 1987 come fatto storico.

La scuola, ma soprattutto il corpo docente, ha ritrovato — dopo diciassette anni — una propria identità. L'ultimo atto di protesta, degno di nota, risale al giugno del 1970 con il Ministro Misasi che minacciò per risolvere i problemi di allora, l'invio di esperti. L'attuale Ministro dopo tanti anni cosa inventa? I « commissari ad acta ». Potenza della cultura!!

Ma, a parte queste facili battute, due ci sembrano gli elementi degni di nota.

La protesta rientrata dei Cobas e il prosieguo dell'azione voluta ostinatamente dalla F.I.S.

Perché i COBAS sono rientrati?

A nostro avviso diversi sono i motivi che hanno determinato la resa incondizionata di questi il mercoledì 10 giugno del 1987 (termine fissato dal Ministro per la conclusione dell'anno scolastico).

La preparazione politico-sindacale dei capi-dirigenti, la diversità degli interessi che avevano le varie componenti protestatarie del variegato mondo scolastico-sindacale, hanno determinato il crollo di cui si è detto.

Iniziamo col dire che molti colleghi dei CO.BA.S ex C.G.I.L. avevano interesse a protestare perché il loro sindacato da diversi anni aveva abdicato — a loro modo di vedere — alla sua funzione, quindi protestavano per dare una svolta politica al loro ex sindacato ed ottenere così un congresso straordinario, che con loro buona pace è stato accordato dai vertici della CGIL proprio ai primi di giugno (si dovrebbe tenere a febbraio 1988). Un'altra frangia di capi per mancanza di preparazione politico-sindacale, come dicevamo, non se l'è sentita (difettando di presupposti ideologici) di andare oltre quella data (fine di anno scolastico) che comunque è considerata nella storia del sindacalismo scolastico autonomo il limite massimo dell'osare.

Sbaglia chi afferma che i cosiddetti oltranzisti avevano confuso e scambiato gli obiettivi con la lotta; è vero invece che di

fronte ad una chiusura politica quale era quella che si era determinata non si sarebbe dovuto smobilizzare — pena come dicevamo — il rinnegare i lunghi mesi di lotta. Il Ministro Falucci da mesi andava sentenziando furbescamente che riceveva ed ascoltava tutti compresi i sindacati (CGIL - CISL - UIL - SNALS) e quindi indirettamente faceva capire che non avrebbe avuto senso ricevere gruppi che protestavano per il « contratto-capo-lavoro » che a detta di qualche alto papavero sindacale « bisognava saper leggere ». Di fronte all'incalzare degli avvenimen-

avuto tutto il tempo nel pomeriggio precedente (venerdì 29) di incontrare i confederali e lo SNALS.

A questo punto c'è da chiedersi che cosa hanno ottenuto i CO.BA.S. per rientrare dalla protesta. Nulla. Infatti il provvedimento per i precari era già stato richiesto e concordato con i « soliti » sindacati ed il problema dei 25 alunni per classe era stato oggetto di impegno politico, nel contratto, da disciplinare quindi, con atto amministrativo.

Ovviamente la F.I.S. non poteva accettare turlupinature di questo genere e soprattutto for-

Il solito imbroglio

E' uscita la C.M. n. 184 del 23 giugno 1987 riguardante il « nuovo trattamento economico del personale della scuola in applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 D.P.R. 10-4-1987 n. 209 »

Avvertiamo i colleghi che la novità strutturale del nuovo stipendio che prevede due sole voci (lo stipendio base e la retribuzione individuale di anzianità) non è di facile applicazione ai fini dell'aggiornamento del vecchio stipendio tant'è che, poiché non sono prevedibili i tempi di attuazione, che saranno sicuramente assai lunghi, la circolare in questione dispone:

a) un'ulteriore anticipazione sui benefici contrattuali secondo un'apposita tabella;

b) la liquidazione — in via provvisoria — al personale di ruolo dei nuovi stipendi in attesa del decreto formale che verrà emesso dal Provveditorato agli Studi;

c) la determinazione della « retribuzione individuale di anzianità » con particolare riferimento al calcolo per ciascun professore dei ratei di anzianità in itinere.

Aspettiamo la trattativa sul nuovo contratto per cancellare ciò che non sarà di facile applicazione perché è il frutto di una distorsione mentale (specie quando si finge di non sapere la paralisi burocratica in cui versano gli uffici delle Direzioni Provinciali del Tesoro, dei Provveditorati, delle Scuole).

ti e messo alle strette da un'opinione pubblica che cominciava a capire il Ministro incontrava i CO.BA.S. (ed è qui l'errore gravissimo commesso da questi ultimi) fuori della sua sede istituzionale, cioè nei locali salottieri di un noto quotidiano della capitale. Successivamente lo stesso Ministro li riceveva sabato 30 maggio al Ministero, ma soltanto per ascoltare e riferire alla Presidenza del Consiglio che invece — guarda caso — aveva

nire ai « grandi » sindacati, al governo e al Ministro Falucci l'alibi dell'imbroglio. C'era e c'è un impegno politico che noi definiamo di regime — sfidiamo chiunque a definirlo diversamente — a non dare ascolto alle voci dissenzienti e soprattutto a non riconoscere realtà politico-sindacali che non siano quelle consolidate, tant'è che la F.I.S.

Agostino SCARAMUZZINO

(Continua in 4ª pagina)

La crisi della rappresentatività sindacale e la FIS

Disciplinare lo sciopero! E' stato l'imperativo categorico che ha caratterizzato la « ragione pratica » di numerosi uomini di governo e di esponenti di rilievo del mondo sindacale negli ultimi mesi. A noi sembra, però, che quanto si gabella per ragione morale risponda invece ad un assurdo calcolo politico, ad una meschina ragione di stato in un contesto in cui lo Stato si materializza in organismi sempre meno efficienti ed in una logica partitocratica e sindacocratica, per la quale l'organizzazione che gode di maggiore potere contrattuale e di minore capacità di interpretazione delle reali esigenze morali e materiali delle categorie sociali e della società civile occupa i poteri stessi dello Stato.

Senza riprendere il problema della Legge-quadro sul pubblico impiego e della strumentalizzazione di questa praticata dalle Amministrazioni, che hanno voluto attribuire poteri contrattuali alle Confederazioni e ai cosiddetti sindacati maggiormente rappresentativi (guarda caso, sono le stesse Amministrazioni che decidono la maggiore rappresentatività), è sufficiente prendere atto della sconfitta da parte delle categorie operanti nel mondo della scuola di quelli che giustamente i Comitati e di base e la F.I.S. hanno definito i sindacati di stato o i sindacati di regime. Mai si era verificato un movimento di così vaste proporzioni a sottolineare il turpe fenomeno della svendita della forza contrattuale che razioni CGIL CISL UIL e quella fatto, sottoscrivendo un contratto che ha gravemente penalizzato i lavoratori della scuola.

E' evidente che la logica intercompartimentale della Confederazioni CIGL CISL UIL e quella di sudditanza dello SNALS non è condivisa se non dai pochi mandarini comandati o esonerati dal servizio; per converso, si è fatta strada la consapevolezza della atipicità della funzione docente e la necessità della rivalutazione professionale, che non può passare attraverso il ribaltamento dell'attuale politica intercorporativistica delle Confederazioni ufficiali, il cui fine è certamente l'appiattimento e lo adeguamento della funzione docente ad una visione uniforme del pubblico impiego.

Non può non rivelarsi, nel contesto del rifiuto ad essere rappresentati dai predetti organi-

smi, come gli obiettivi della dichiarazione dell'atipicità della funzione docente e della conseguente rivalutazione professionale debbano per forza di cose passare attraverso una inversione di tendenza della politica retributiva, che la F.I.S. ha individuato nell'aggancio al trattamento economico dei docenti universitari, come previsto dall'art. 3 della legge 477/73.

Ma il problema della rappresentatività è molto più grave e investe quelle della maggioranza e delle minoranze, la cui dinamica è certamente più vitale di quella che è possibile leggerla per la rappresentanza politica nei turni delle consultazioni elettorali; quando il Ministro del lavoro, Gorrieri, incautamente (la miopia politica del tecnico arcinota) definisce minoranze le punte critiche che si battono co-

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

obiettivi molto chiari e invocando la regolamentazione dello sciopero anche a garanzia delle grandi confederazioni, mostra di non capire la crisi della rappresentanza sindacale che ha caratterizzato negli ultimi anni il mondo del lavoro. Di tale crisi il movimento dei lavoratori della scuola è stato la dimostrazione più eclatante, ma una classe politica responsabile, seppure segnata dalla presenza nella cornice governativa di un consistente numero di tecnici, non può e non deve attendere che

Francesco PEZZUTO

(Continua in 4ª pagina)

Cronaca di un giugno molto caldo

Pubbllichiamo qui di seguito i documenti: in primo luogo il comunicato stampa - appello col quale il governo Fanfani accompagnava la promulgazione del decreto-legge del giugno (Misure urgenti per il personale della scuola), privo di qualsiasi serio contenuto rispetto al contratto imposto da CGIL - CISL - UIL - SNALS; tuttavia tale decreto, nel giro di una settimana, avrebbe convinto i Cobas a recedere dallo sciopero.

Con l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti il contratto per il personale della scuola è divenuto operante ed il Governo si impegna a dare impulso alla applicazione di ogni sua parte.

In ordine ai problemi relativi al fondo di incentivazione ed all'albo dei formatori, per i quali il contratto prevede ulteriori procedimenti negoziali, il Governo assume l'impegno di favorire ogni utile firma di coinvolgimento della categoria, compresa la consultazione referendaria, prima che si dia luogo ai criteri di attuazione.

In relazione ai problemi del precariato del reclutamento del personale della scuola il Governo conferma gli impegni assunti:

- a) istituzione di un doppio canale riservando il 50 per cento dei posti ai concorsi per titoli ed esami ed il 50 per cento ai concorrenti per soli titoli riservati al personale in possesso del titolo di idoneità o di abilitazione e che abbia un periodo minimo di servizio;
- b) cadenza triennale dei concorsi;
- c) applicazione estensiva della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 1986.

Per raggiungere i suddetti obiettivi il Governo si impegna:

- 1. ad adottare in presenza di motivi di necessità ed urgenza un decreto-legge che preveda:
 - a) il mantenimento in servizio per tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 1987-1988 del personale docente, compreso quello nominato all'estero (legge n. 104) educativo e non docente in servizio nell'anno scolastico 1986-87 nominato dal Provveditore con supplenza annuale;
 - b) la riduzione del numero massimo di studenti per ogni classe e sezione a 25 unità;
 - c) una sessione di abilitazione riservata ai sensi della citata sentenza della Corte costituzionale;
 - d) il rinvio di un anno dei concorsi ordinari;
 - e) la proroga al 30 novembre 1988 del termine per l'esercizio della opzione per il personale che esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale.
- 2. a presentare alle nuove Camere un disegno di legge riguardante:
 - a) il doppio canale di reclutamento;
 - b) la radenza triennale dei concorsi;
 - c) l'applicazione estensiva della citata sentenza della Corte costituzionale.

Nella consapevolezza di avere tenuto nella massima considerazione possibile esigenze sentite dal mondo della scuola e finalizzate a migliorare il servizio scolastico, cui studenti, famiglie e l'intero Paese guardano con fiducia, il Presidente del Consiglio invita a recedere dal blocco degli scrutini e ad assicurare il regolare svolgimento degli esami.

Prendendo atto dell'impegno delle organizzazioni sindacali ad operare per la regolare conclusione dell'anno scolastico e della convinzione che a partire dal prossimo 4 giugno si svolgano regolarmente gli scrutini e le successive sessioni di esame, si sospende l'applicazione della circolare n. 75898 del 26 maggio 1987.

La FIS, immediatamente rilanciava al Governo col direttivo del 4 giugno, questa proposta risolutiva della vertenza.

Il direttivo della Federazione Italiana Scuola, riunito in Roma il 4 giugno 1987, ha preso in esame l'invito del Presidente del Consiglio «a recedere dal blocco degli scrutini e ad assicurare il regolare svolgimento degli esami».

La F.I.S. nel respingere ogni iniziativa tendente a reprimere le libertà sindacali e qualsiasi intervento lesivo sia della professionalità degli insegnanti sia dei legittimi interessi degli alunni, chiede la revoca di tutte le disposizioni di natura straordinaria relative all'effettuazione degli scrutini.

La F.I.S. osserva che gli impegni del Governo si riferiscono esclusivamente al recente contratto recepito dal D.P.R. 14

aprile 1987, n. 209, contratto che non è stato sottoscritto dalla F.I.S. ed ha provocato l'azione di sciopero in corso da mesi nelle scuole dei vari ordini e gradi. Siccome la protesta del mondo della scuola trova le sue motivazioni di fondo nel comportamento del precedente Governo che non ha rispettato i tempi della contrattazione ed ha condotto la contrattazione stessa con i vertici confederali anziché con l'intera delegazione sindacale del comparto scuola, così come previsto dalla legge quadro del pubblico impiego, la F.I.S. chiede prioritariamente all'attuale Governo:

- 1) immediata apertura della trattativa per il contratto 1988-90, così come prescrive la legge quadro del pubblico impiego, di modo che i Ministri finanziari prendano coscienza delle reali richieste del mondo della scuola e agiscano di conseguenza in sede di predisposizione della bozza di legge finanziaria;
 - 2) che alla trattativa partecipi sempre l'intera delegazione sindacale.
- Nel prendere atto degli impegni già assunti dal governo in ordine all'attuazione dei vecchi accordi, la F.I.S., partendo dalla constatazione del limite temporale degli accordi stessi al 31 dicembre 1987, chiede che i 522 miliardi relativi all'incentivazione siano distribuiti in cifra uguale per tutti a titolo di assegno pensionabile con riferimento allo stipendio del 1985 e che l'incentivazione e l'aggiornamento siano discussi in sede di predisposizione del nuovo contratto, anziché in sede di attuazione del vecchio con conseguente sospensione delle clausole tecnicamente non definite, dovendo tali istituti operare presumibilmente a partire da una data non anteriore al 1 gennaio 1988 e pertanto nel periodo di competenza del nuovo contratto.

L'ostinato silenzio del governo, sicuro di sfaldare il fronte della protesta, costringeva la FIS a decidere, nel direttivo del 10 giugno la prosecuzione a tempo indeterminato del blocco degli scrutini, anche su richiesta dei tanti colleghi che, pur non appartenendo precedentemente alla nostra area sindacale, intendevano comunque proseguire la lotta abbandonata dai Cobas, per non vanificare i sacrifici di tanti mesi e per mettere il Governo di fronte alle proprie responsabilità.

La F.I.S., avendo chiesto di avviare la trattativa con il governo per garantire la regolare conclusione dell'anno scolastico, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 del codice di autoregolamentazione allegato all'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola, cui pure ha rifiutato la firma, esprimendo dissenso (richiesta in ultimo ripetuta telefonicamente in data 8 giugno 1987); confermando per l'apertura della contrattazione per il triennio '88-'90 i propri obiettivi di definizione dell'attività della funzione docente rispetto al pubblico impiego e di applicazione dell'art. 3 della legge 477-1973 che riconosce l'agguancia economica ai docenti universitari, oltre che di nozione delle parti ancora in discussione del precedente contratto;

rileva lo svuotamento di punti qualificanti del contratto '85-'87 operato mediante non ammissione al «visto» della Corte dei conti, dopo la firma concessa dagli altri sindacati.

La F.I.S., avendo condotto l'azione di sciopero dalle attività connesse con l'insegnamento e di blocco degli scrutini fino al termine delle lezioni;

avendo riscontrato la totale sordità del governo che è considerato da CGIL - CISL - UIL - SNALS ed è convinto di poter surrogare la funzione dei docenti attraverso arroganti abusi giuridici;

ritenendo di dover salvaguardare prioritariamente gli interessi della categoria, che il governo tenta di annullare con provvedimenti vessatori;

mantiene per mancanza di fatti nuovi da parte del governo il blocco degli scrutini per tutte le province fino all'effettivo inizio degli esami di licenza media e di maturità e, domanda alle strutture sindacali di base delle singole province e ai comitati delle singole scuole la decisione di continuare l'azione di blocco dopo gli esami. La FIS risponderà con immediate ed ulteriori azioni di lotta nel caso di provvedimenti arbitrari e lesivi dei diritti sindacali.

La risposta arrogante del governo era il decreto Fanfani-Falcucci, praticamente inapplicabile con garanzia di legittimità degli atti. Lo pubblichiamo

e ci basta, per commentarlo, farlo seguire dal nostro Comunicato stampa del 16 giugno cui aggiungiamo, per buona misura una diffida inoltrata al Ministro e al Provveditore di Roma.

DECRETO-LEGGE: 15 giugno 1987, numero 231.

Disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare, nell'anno scolastico 1986-87, l'effettuazione degli scrutini e degli esami in quegli istituti e scuole presso i quali si verificano eccezionali e particolari situazioni che, impedendone il regolare svolgimento, pregiudicano il diritto degli alunni al proseguimento od alla conclusione degli studi, in condizioni di parità rispetto a coloro che sono stati temporaneamente valutati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami, nei casi di mancato completamento degli adempimenti prescritti, sono ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro il 17 giugno 1987.

2. Alle operazioni di scrutinio, ad oggi non effettuate o non completate, provvede, sulla base degli atti della scuola, il capo di istituto o un suo delegato o, in mancanza, assenza o impedimento del capo di istituto medesimo, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dal provveditore agli studi, con la collaborazione, ove possibile degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono valide anche in assenza degli scrutini trimestrali o quadriestrali.

3. Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il provveditore agli studi ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata.

4. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di maturità di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio che non partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformità al calendario stabilito per esse, facendo ricorso anche alla nomina di esperti esterni alla scuola. L'integrale composizione delle commissioni stesse è comunque necessaria dall'inizio delle valutazioni delle prove scritte.

5. Per gli esami diversi da quelli previsti nel comma 4, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni.

6. Le norme di cui al comma 2 si applicano anche per lo svolgimento degli scrutini delle classi non terminali nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

7. Restano fermi gli effetti di tutte le operazioni di scrutinio comunque già compiute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Le norme di cui al presente decreto hanno effetto limitatamente all'anno scolastico 1986-87.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, ivi compreso quello eventuale agli esperti esterni ed ai supplenti temporanei, si fa fronte con i fondi iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1987
COSSIGA
Fanfani
Presidente del Consiglio dei Ministri

Falcucci
Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Rognoni
Registrato alla Corte dei conti,
addì 15 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66,
foglio n 11

COMUNICATO STAMPA del 16 GIUGNO 1987

La Federazione Italiana Scuola ha attentamente esaminato il Decreto Legge di commissariamento degli scrutini reso noto oggi. La F.I.S. ribadisce che ricade esclusivamente sul Governo la responsabilità morale e politica di norme che affidano ad una sola persona, che può essere del tutto estranea alla scuola interessata — il compito di effettuare gli scrutini in sostituzione dell'intero consiglio di classe. La FIS evidenzia poi la vera e propria assurdità della norma contenuta nel comma settimo che rende valide «tutte le operazioni di scrutini comunque già compiute»; in quel «comunque» possono infatti rientrare operazioni di tutto arbitrarie, le quali, in quanto tali, non possono essere sanate a posteriori e daranno luogo a un gravissimo contenzioso.

Se si aggiunge il fatto che il decreto da un lato consente subdolamente agli insegnanti di rientrare alla spicciolata e, d'altro lato, contraddittoriamente, impone la presenza degli insegnanti stessi il giorno 17 alla prima riunione degli esami di Stato, non si può non concludere che allo stato attuale delle cose, sarebbe stata addirittura preferibile la precettazione con breve rinvio degli esami, al fine di garantire la sostanziale legittimità di tutte le operazioni di scrutinio.

Di fronte allo sfaldamento dei Comitati di base la F.I.S. — in presenza dell'assoluto rifiuto del Governo a qualsiasi trattativa — ha deliberato, il 10 giugno scorso, di mantenere il blocco a tempo indeterminato con relativa copertura sindacale, per non vanificare la grandiosa protesta dei mesi scorsi.

Pertanto la F.I.S. invita tutti gli insegnanti a non partecipare alle operazioni, sostanzialmente illegittime, previste dal decreto-legge.

TESTO DELLA DIFFIDA

La Federazione Italiana Scuola - F.I.S. Preso atto

della mancanza in alcuni Istituti di proposta di giudizio analitico per le classi terminali dei corsi, in sede di scrutinio di ammissione all'esame di maturità, e di proposta di voto per le classi intermedie, in sede di scrutinio finale, da parte di docenti aderenti allo sciopero indetto dalla F.I.S. stessa per le attività connesse con l'insegnamento e per il blocco degli scrutini, che ha determinato l'assenza dei docenti sopraddetti dagli scrutini;

Visti gli articoli 77 e seguenti del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 (e successive modificazioni) e le CC.MM. 19 dicembre 1967 n. 451 e 20 settembre 1971 n. 001;

Visti l'articolo 2 del D. L. 15 febbraio 1969 n. 9 (convertito con legge 5 aprile 1969 n. 119) e le successive OO. MM. che dettano norme per lo svolgimento degli Esami di Maturità fino all'a. s. in corso, per gli articoli relativi al giudizio del consiglio di classe;

(i quali tutti ribadiscono il carattere collegiale della formulazione dei voti e dei giudizi analitici su proposta dei singoli docenti);

Visto l'articolo 1, comma secondo del D. L. 15 giugno 1987 n. 231, che nel dettare norme per le operazioni di scrutinio di ammissione agli esami, demanda al capo di Istituto di provvedere, «sulla base degli atti della scuola», «con la collaborazione, ove possibile, degli insegnanti della classe interessata»;

non ravvisando a seguito dei predetti enunciati alcuna possibilità legittima di effettuazione di tali operazioni al di fuori della sede collegiale di scrutinio;

diffida la S. V. dal definire il comportamento legittimo tenuto dai docenti in sciopero (che si sono astenuti dal compilare abusivamente — a titolo personale — atti dello scrutinio finale) come commissione di atti d'ufficio; omissione che può essere stata commessa solo da chi, provvedendo ai sensi del D. L. 15 giugno 1987, non abbia compiutamente effettuato le operazioni previste dai commi 2 e 6 dell'articolo 1;

si riserva l'azione giurisdizionale e penale a tutela dell'esercizio del diritto di sciopero.

Pubbllichiamo anche il ricorso della FIS al TAR del Lazio contro le trattenute ultrative; non ci spiremmo che anche in que-

sto caso, come in quello del nostro ricorso contro la circolare riguardante i commissari ad acta, il Ministro della P. I. ritirasse il provvedimento il giorno prima della discussione della causa (confronta C.M. del 9 giugno, riguardante la C. M. del 26 maggio), per evitare una sonora sconfitta.

ECCELLENTISSIMO T.A.R. DEL LAZIO

RICORSO

per F.I.S. - Federazione Italiana Scuola - in persona del legale rappresentante prof. Modesto Ghio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cattaro, 28 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cosentino, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del presente atto

CONTRO

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, per legge elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato

PER L'ANNULLAMENTO

della C. M. dell'8 maggio 1987, prot. n. 75094 con la quale viene disposto che le trattenute sullo stipendio, per scioperi brevi, debbano essere estese all'intera giornata lavorativa,

FATTO

Il ricorso viene proposto dalla F.I.S. Organizzazione Sindacale Autonoma dei lavoratori della scuola costituita con regolare atto notarile. Detta costituzione è stata regolarmente notificata al Ministero della Pubblica Istruzione, nonché al Ministero della Funzione Pubblica e la legittimità della propria rappresentatività è stata inoltre accertata e dichiarata con sentenza del TAR del Lazio n. 2610/86 che ha riconosciuto la FIS come «organizzazione sindacale a carattere nazionale maggiormente rappresentativa».

La F.I.S. a sostegno delle rivendicazioni economiche e normative della categoria, nel dicembre '86 ha indetto un'astensione dal lavoro dei dipendenti della scuola per tutte le attività extra-didattico-concretizzanti, in particolare ed a titolo esemplificativo, nell'astensione degli insegnanti dalla partecipazione agli scrutini, dal ricevimento dei genitori, dalla scelta dei libri di testo, ecc.

Il tentativo evidentemente repressivo e con riferimento a quesiti proposti dai provveditori agli studi di Roma e Napoli, il Ministro della P. I. con propria circolare, prot. n. 75094, ha disposto che ai docenti che si astengono dall'effettuare le operazioni di scrutinio, venga effettuata la trattenuta sullo stipendio per la intera giornata e non per le ore di effettiva astensione dal servizio.

La ricorrente, reputando illegittima detta circolare, intende impugnare innanzi al suinstato T.A.R. per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La materia è regolamentata dall'art. 171 legge citata il quale testualmente recita: «per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa e relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro... il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi ed uffici oppure riferito a turni od attività integrante, lo sciopero limitato a uno o più ore lavorative produca effetti superiori e più prolungato rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di Amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo».

Tale norma, integralmente riportata, pone due distinti ordini di problemi: se abbia carattere precettivo indipendente.

(Continua in 4 pagina)

DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Pubblichiamo uno stralcio di applicazione della normativa dell'accordo del 9 febbraio 1927.

Ci auguriamo che quanto qui è previsto in fatto di trasparenza della P. A. non finisca travolto dalla prassi degli uffici, costringendo come al solito i dipendenti a ricorrere al TAR alla cieca, in modo oneroso e dilatorio.

MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Gabinetto

Circolare n. 170

Roma, 9 giugno 1987

Prot. n. 76558/217/FL

D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987, relativo al personale di comparto scuola - Istituti giuridici.

Sul supplemento ordinario alla G. U. n. 125 del 1° giugno 1987 è stato pubblicato il D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, recante le norme che risultano dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 riguardante il personale del comparto scuola.

L'accordo sopra indicato differisce da quelli precedenti per l'ampiezza degli ambiti cui si riferisce. Esso, in effetti, è il primo ad essere stato perfezionato sulla base delle disposizioni della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la quale include nella disciplina negoziale tutti quegli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto d'impiego che non siano riservati di legge o che non abbiano connessioni dirette con materie coperte da tale riserva.

La presente circolare è intesa a dare una prima informazione di carattere generale sulle parti del decreto che introducono nuovi istituti giuridici o modificano quelli già esistenti.

Per la parte concernente il trattamento retributivo (Capo II del D.P.R. n. 209) si rinvia alle apposite istruzioni che saranno concordate con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento per la funzione pubblica.

Le innovazioni intervenute riguardano i seguenti istituti giuridici:

1) Aggiornamento e formazione in servizio del personale (art. 10 del D.P.R. citato);

2) Passaggi di ruolo e di cattedra, mobilità ed utilizzazione del personale della scuola e, in particolare, trasferimenti d'ufficio per incompatibilità e relative nuove garanzie (art. 11 per il personale direttivo e docente; art. 38, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario);

ART. 39, per le norme sui trasferimenti d'ufficio per incompatibilità, che sono comuni a tutto il personale della scuola;

3) Orario di lavoro (art. 12, per il personale ispettivo, direttivo e docente; artt. 5, 36 e 37 per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario);

4) Permessi, ritardi e recuperi (articolo 18);

5) Visite mediche di controllo (articolo 19);

6) Mutamento di mansioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario riconosciuto fisicamente inidoneo (art. 23);

7) Relazioni sindacali e, in particolare, assistenza sindacale del personale sottoposto a procedimenti disciplinari, nonché tutela dei dipendenti dirigenti sindacali (articoli da 24 a 30, facendo presente che l'articolo 27 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti);

8) Garanzie di informazione nei confronti delle Organizzazioni sindacali (art. 20);

9) Negoziazione decentrata e relative procedure (articoli da 13 a 17).

Per i punti 1, 2 (aggiornamento, passaggi e mobilità), dettagliate istruzioni saranno impartite con

apposite ordinanze e circolari, dopo che siano stati raggiunti gli accordi e le intese con le Organizzazioni sindacali là dove ciò sia previsto, o siano state sentite le Organizzazioni stesse per le parti dove la nuova normativa prevede soltanto una loro preventiva consultazione. (Per le garanzie relative ai trasferimenti d'ufficio per incompatibilità si veda, invece, più avanti).

Per il punto 9, relativo alla negoziazione decentrata, si deve far presente, in particolare, che si provvederà, appena possibile, a designare o, ove prescritto, a delegare i funzionari, con qualifica dirigenziale, dell'amministrazione periferica, che saranno preposti alla presidenza della delegazione pubblica. Si provvederà altresì ad indicare le materie, tra quelle comprese nell'elencazione di cui all'art. 13 del decreto presidenziale, che sono affidate alla trattativa, cui si riferisce la designazione stessa o la delega, e ad impartire le direttive necessarie per conseguire uniformità di conduzione e di risultati.

In proposito è bene qui ricordare che, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto recettivo dell'accordo, la negoziazione decentrata può articolarsi sia a livello nazionale sia a livello periferico, per aree territorialmente delimitate. Per la negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro potrà delegare anche un sottosegretario.

Per quanto riguarda il punto 3 (orario di lavoro) si precisa quanto segue:

— Per il personale insegnante le nuove disposizioni riguardano: a) il computo, nell'orario di attività didattica, del tempo eventualmente impiegato per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante la mensa; b) la limitazione delle funzioni degli insegnanti di scuola materna all'esclusivo ambito dell'istituzione scolastica; c) a programmazione da parte del collegio dei docenti del monte-ore annuo di 210 ore da destinare alle attività non d'insegnamento connesse con il funzionamento della scuola; d) la formulazione di proposte, sempre da parte del collegio dei docenti, per l'utilizzazione del personale tenuto al completamento d'orario.

L'applicazione della disposizione di cui al punto b) decorre, per esplicita previsione, dall'anno scolastico 1987-88. La stessa decorrenza ha necessariamente peraltro anche l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti c) e d) in quanto si tratta di programmazioni o proposte da definire prima dell'inizio delle lezioni.

— Per il personale ispettivo e direttivo, i provveditori agli studi coordineranno la programmazione relativa all'articolazione dell'orario di servizio secondo criteri di flessibilità.

— Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, si deve far presente che la determinazione dei criteri generali dell'erogazione del lavoro del predetto personale è demandata alla negoziazione decentrata a livello provinciale e che a tale sede è affidata, in particolare, l'individuazione dei criteri, dei limiti e delle procedure da adottare per l'adozione dell'orario flessibile e per il ricorso alle turnazioni.

Pertanto la materia troverà più puntuale regolamentazione soltanto dopo il perfezionamento degli accordi decentrati.

— Immediata applicazione trovano invece le disposizioni relative alle seguenti materie, che hanno nel D.P.R. n. 209 compiuta disciplina:

— permessi, ritardi e recuperi (articolo 18);

— visite mediche di controllo (articolo 19);

— mutamento di mansioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario riconosciuto fisicamente inidoneo (art. 23);

— relazioni sindacali (artt. 24 -

30) e, in particolare, le garanzie di assistenza nei procedimenti disciplinari (art. 26);

— garanzie d'informazione articolo 20);

— garanzie relative ai trasferimenti d'ufficio per incompatibilità (art. 39).

Per quanto riguarda, in particolare, i trasferimenti d'ufficio per incompatibilità, la nuova procedura prevede la preventiva contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità, il diritto dell'interessato a prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento, nonché di controdedurre e avanzare richiesta di accertamenti suppletivi.

In proposito si dispone che, in analogia con quanto disposto dalle norme vigenti per i procedimenti disciplinari, la contestazione dei fatti determinativi dell'incompatibilità deve essere effettuata nei modi e nelle forme che gli articoli 103 e 104 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3, prescrivono per la contestazione degli addebiti e che le controdeduzioni, con l'eventuale richiesta d'accertamenti suppletivi, devono essere presentate dall'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione della contestazione, nelle forme previste dall'art. 105, primo comma, del medesimo T. U. Quanto alla presa in visione degli atti, essa, essendo strumentale alla difesa dell'interessato ed all'eventuale sua richiesta di accertamenti suppletivi deve essere chiesta ed effettuata in tempo utile per consentire il rispetto del predetto termine di 20 giorni.

I direttori generali responsabili del funzionamento dei vari gruppi di lavoro costituiti con lettera n. 23329 del 27 marzo 1984 vorranno sollecitare i gruppi stessi a prendere cognizione della nuova normativa recata dal decreto presidenziale esaminato al fine di predisporre tempestivamente le proposte relative alle modifiche che sarà necessario apportare alle ordinanze e circolari relative alle materie di rispettiva competenza.

Il Ministro: Falcucci

Circolare ministeriale n. 153 del 21 maggio 1987.

OGGETTO: R. D. 9 ottobre 1921 n. 1981 - Parere del Consiglio di Stato in merito alla competenza dei Provveditori agli Studi di disporre la chiusura temporanea della scuola in eventuale situazione di pericolo.

A seguito di sollecitazioni da parte delle Autorità scolastiche interessate, questa Amministrazione, dopo aver interpellato il Ministro per la protezione civile ed il Dicastero dell'Interno, ha formulato al Consiglio di Stato, apposito quesito, concernente la possibilità, in una situazione di pericolo pubblico, per i provveditori agli studi di disporre, in mancanza di interventi da parte dei prefetti o dei sindaci, la chiusura temporanea delle scuole.

Il predetto Alto Consesso, con parere emesso il 26 novembre 1986 n. 2244/86 - Sez. II, ha posto subito in evidenza, anche in ragione dei principi costituzionali da rispettare, l'esigenza di una specifica previsione legislativa, con chiara delimitazione dei contenuti ed esplicita individuazione dei titolari della potestà di emanare ordinanze o provvedimenti di urgenza, che costituisca esplicitazione forse più rilevante del momento della autorità e della subordinazione degli interessi, anche pubblici, diversi da quello preminente da soddisfare.

Premesso quanto sopra, il predetto Organo Consultivo ha peraltro sottolineato come il quesito sottoposto al suo esame esuli da siffatta materia, per impingere in quella del potere-dovere di autoorganiz-

zazione della autorità scolastica.

Il parere in argomento si conclude con queste testuali parole:

« Assuma o meno l'emergenza caratteri tali da richiedere l'intervento del Prefetto e l'applicazione delle vigenti normative in tema di protezione civile, in particolare il D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66, è fuori dubbio che il potere di autoorganizzazione nell'ambito scolastico, da coordinare con le eventuali iniziative di carattere generale assunte dal Prefetto nell'ambito provinciale, ai sensi della normativa sopra richiamata, non solo consente ma addirittura impone, allo scopo di evitare possibili responsabilità civili, penali o amministrative dei funzionari, che il Provveditore agli studi, o in mancanza, qualora il fatto sia circoscrivibile nell'ambito di una scuola, il capo dell'Istituto o chi ne fa le veci, disponga la chiusura delle scuole, allorché si sia in presenza di una situazione calamitosa tale da porre in pericolo l'incolumità delle persone che operano nell'ambito della scuola (personale docente e non docente e studenti).

Il buon funzionamento dello stesso istituzione scolastica in presenza di una situazione siffatta sarebbe seriamente compromessa qualora le autorità responsabili non si dessero carico di salvaguardare innanzi tutto l'incolumità fisica delle persone interessate; pertanto, se la necessità di salvaguardia dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, consente, ai sensi dell'art. 56 del codice penale, finanche la commissione di fatti costituenti reato, che vengano giustificati appunto dallo stato di necessità, non si vede come l'autorità scolastica, in presenza di situazioni calamitose tali da porre in pericolo l'incolumità delle persone, non possa e non debba disporre tutte le misure necessarie, prima fra tutte la chiusura della scuola che valgono a scongiurare il pericolo.

Trattasi invero del dovere delle autorità scolastiche di assicurare innanzi tutto l'incolumità personale di quanti operano nell'ambito della scuola e di adottare tutte le misure necessarie a tale scopo, compresa la immediata chiusura in via cautelare della scuola, salvo ovviamente il dovere di attivarsi, prendendo immediati contatti con tutte le altre autorità, perché la situazione di pericolo sia rimossa e sia assicurata l'immediata tempestiva ripresa delle attività scolastiche ».

Si comunica il contenuto dell'avviso sopracitato, per opportuna conoscenza e norma.

Il Direttore Generale

CONDONO SANZIONI DISCIPLINARI AI DIPENDENTI DELLO STATO

C. M. n. 130 del 4 maggio 1987
PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 7 marzo 1987

OGGETTO: Legge 20 maggio 1986, n. 198: Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Con la nota n. 3798-86 del 22 dicembre 1986, codesto Ministero chiede di conoscere l'avviso di questo Dipartimento in ordine alle modalità di applicazione della legge 20 maggio 1986, n. 198, in oggetto specificata ed in particolare: a) se il condono delle sanzioni disciplinari operi senza che sia necessaria l'emissione di un formale provvedimento; b) se ai fini della eliminazione del fascicolo personale degli atti relativi alle sanzioni inflitte possa applicarsi la procedura di cui all'articolo 28 del

D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; c) se la medesima eliminazione debba riguardare anche l'analoga trascrizione pregiudizievole nello stato matricolare del dipendente.

Al riguardo lo scrivente Dipartimento ritiene che per raggiungere le finalità di cui al citato provvedimento di clemenza e, in particolare, quella di non lasciare tracce nel fascicolo personale degli interessati in ordine alle sanzioni condonate, le amministrazioni debbono, quanto alle formalità di applicazione del condono necessariamente emettere un provvedimento formale che può essere anche una determinazione scritta del capo del personale, ma che comunque non deve essere inserita nel fascicolo personale, ma solo annotata nello stato matricolare; quanto alle modalità di eliminazione dal fascicolo personale degli atti relativi alla sanzione inflitta e condonata, non dovendo restare traccia, è da applicarsi la procedura di cui all'art. 28 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Detti atti congiuntamente al provvedimento formale o determinazione del capo del per-

SI RIUNIRA' L'UNEDI 20
LUGLIO LA GIUNTA NAZIONALE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA PER UN'ANALISI POLITICA DELLA VERTENZA CONTRATTUALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELLA TRATTATIVA PER IL TRIENNIO 1988-90.
NE RIFERIREMO NEL PROSSIMO NUMERO.

sonale, stralciati da fascicolo personale, devono essere trasmessi all'archivio dal quale non potranno essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del capo del personale con l'indicazione dell'Autorità od ufficio cui gli atti stessi possono essere dati in visione o comunicati.

Non si ritiene di poter condire le considerazioni rappresentate in merito alla necessità di eliminare anche dallo stato matricolare la trascrizione concernente le sanzioni disciplinari condonate, per evitarne la visualizzazione, in quanto a prescindere dalla considerazione che a norma del citato art. 28 del D.P.R. 686-57 le determinazioni concernenti l'eliminazione di atti dal fascicolo personale sono, per estremi, annotati a margine dello stato matricolare, è da osservare anche la legge 1986 non prevede la predetta eliminazione inflitta, risulta anche il condono della stessa e, comunque, della prima non se ne deve tener conto per effetto dell'intervenuto provvedimento di condono.

Il Ministro
Gaspari

“soliti furbi”

(dalla prima pagina)

nico sindacato che ha partecipato alle trattative per il rinnovo del contratto ma che si è rifiutato di firmarlo è stata tacitata — per il suo sciopero ad oltranza — di avventurismo.

Di fronte a questa situazione domandiamo che fine abbiano fatto le altre nove - dieci sigle di sindacati che hanno firmato il contratto scuola.

La verità è che queste sigle servono politicamente al regime perché questi si ammantano di democrazia.

Ed allora ecco che, di fronte a un Governo ed un Ministro che continuano, specie negli ultimi giorni, a far finta di niente l'unico atto politico vero è stato quello della F.I.S. che con la decisione del proprio Consiglio Direttivo di proseguire lo sciopero fino all'inizio degli esami (rinviando ad altra parte del giornale per la conca degli avvenimenti) ha costretto il governo a farsi vivo.

Infatti la risposta — la sappiamo tutti — è arrivata puntualmente alle ore 14 del 15 giugno ad urne ormai chiuse: il decreto legge n. 231 che sanciva senza ombra di dubbio l'esistenza della F.I.S., la cui protesta non poteva in discussione o in forse il diritto allo studio dei ragazzi, come amava ripetere ad ogni piè sospinto il Ministro Falcucci, tant'è che molti Colleghi, proprio perché combattuti fra sensibilità sindacale e coscienza professionale, si sono trovati a dover prendere decisioni assai delicate sotto diversi aspetti, come nel caso del nostro dirigente Angelo Gambioli.

Anche questo tentativo maldestro di alzare l'opinione pubblica e gli alunni contro i professori è miseramente naufragato, ne poteva essere diversamente visto che proprio i ragazzi hanno solidarizzato con i loro professori che chiedevano — è bene ripeterlo — anche attraverso una migliore retribuzione della loro professionalità una scuola pubblica efficiente.

C'è chi dice che la nostra protesta ha portato acqua e avvantaggerà i sindacati Confederali e lo SNALS che a settembre — capita la lezione — si faranno gli alfieri della protesta nel mondo della scuola. Può darsi che ciò sia vero, ma a poker dopo il « cip » e il « buio » e quindi con un buon « piatto » si distribuiscono le carte perché abbia inizio la partita: vuol dire che questa è tutta da giocare ed è bene che si sappia che partecipiamo anche noi perché vogliamo andare a « vedere ».

A. S.

La crisi

(dalla prima pagina)

settori così delicati — le cui caratteristiche peculiari vanno al di là del semplice rapporto di lavoro ed investono i destini dell'intera società nel suo processo di formazione morale, politica e tecnica — esplodano e che le categorie siano costrette a scendere in piazza e ad assumere posizioni di rifiuto ad oltranza,

perché da siffatti fenomeni possono derivare guasti irrimediabili nella coesione del tessuto etico-sociale.

Bisogna che la classe politica, volente o nolente, prenda atto del fatto che le vecchie centrali sindacali non rappresentano più la maggioranza dei lavoratori, soprattutto è necessario che si decida ad affrontare ab imis il problema della scuola, che è problema di risanamento che passa, come dicevamo, attraverso una rivalutazione del trattamento economico ed una più rigorosa vigilanza sulla professionalità, che non può certamente essere acquisita o recuperata attraverso estemporanei programmi di aggiornamento coatto, bensì attraverso un processo selettivo, che investa tutti i gradi della scuola e quello universitario soprattutto, dove la vocazione pedagogica è necessario che trovi mezzi ed indirizzi adeguati.

La F.I.S. è sorta con l'obiettivo dichiarato del sindacalismo di base e della difesa della peculiarità morale, sociale e culturale della categoria e col fine di emendare il mondo sindacale dai vizi che lo hanno caratterizzato soprattutto negli ultimi dieci anni (specialmente quello della spartizione del sotto potere, appena velato dalla logica della collaborazione!). Da anni ha denunciato i livelli di consistenza della crisi di rappresentatività; d'altro canto, un sindacato che, come la FIS, non firma il contratto è un sindacato che si assume enormi responsabilità, comprese quelle delle massicce conseguenze, che hanno portato al blocco a tempo indeterminato degli scrutini. A seguito del quale il Governo, per la prima volta nella storia della scuola italiana, si è visto costretto ad agire con un decreto legge e ad assumersi la responsabilità etica e politica dell'esautoramento dei giudici naturali degli studenti in sede di scrutinio; scrutinio fatto attraverso procedimenti ed operazioni sostanzialmente illegittime, che non potranno non suscitare, fra l'altro, un pesante contenzioso.

Non pago, infatti, dei provvedimenti repressivi e gravemente lesivi del diritto di sciopero, come quello delle trattenute ultratattive e quello sui commissari ad acta, ritirato il giorno prima che il T.A.R. del Lazio — su ricorso della F.I.S. — prendesse in esame le disposizioni ministeriali e ne pronunciasse l'illegittimità, il Ministro della P.I. e il Governo hanno emesso in data 15 giugno un decreto legge con valore straordinario per l'anno scolastico 1986-1987 che ha dato vita alla figura del commissario unico anche estraneo alla scuola (presidente o ispettore) pre procedere allo scrutinio di fine anno.

Più singolare barbarie legislativa non si poteva immaginare. Sarebbe bastato che il Ministro della Funzione Pubblica, rispondendo alle richieste della F.I.S., dopo la resa dei Cobas, avviasse la procedura della trattativa per il nuovo contratto 1988-90 come prescritto dalla legge. Ma, nonostante la vasta rappresentatività, riconosciuta dalla magistratura amministrativa in entrambi i gradi di ricorso, il governo Fanfani, il Ministro della Funzione Pubblica ed il Ministro della P.I. hanno preferito un atto di imperio, che non potrà non provocare

ulteriori lacerazioni, accelerando il processo di crisi della rappresentatività sindacale ed un ulteriore deterioramento nei rapporti del Sindacato con i poteri pubblici.

F. P.

Giugno caldo

(dalla seconda pagina)

mente dall'emanazione dei decreti ministeriali dala stessa previsti e se l'astensione dalle operazioni di scrutinio rientri nella previsione del secondo comma.

Orbene, malgrado l'avviso contrario da parte del Ministro della P. I. la quale perentoriamente afferma nell'impugnata circolare che «disposizioni in essi contenute habent carattere precettivo», a sommo avviso della ricorrente, la mancata emanazione dei decreti Ministeriali previsti, toglie ogni carattere di immediata precettività alla norma richiamata, stante la mancata regolamentazione delle singole fattispecie. Non solo, ma ad escludere ogni carattere di immediata precettività della norma in esame, vi è l'ultimo comma dell'art. 171 che subordina i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere effettuata per l'intera giornata, a preventiva consultazione con le organizzazioni sindacali del settore.

Peraltro, e indipendentemente da quanto sopra l'astensione dagli scrutini non può avere efficacia «ultratattiva» come reputato e disposto dall'impugnata circolare, in quanto la mancata partecipazione dei docenti alle operazioni di scrutinio non costituisce che piccola parte del lavoro svolto dai docenti: lavoro concretizzantesi prevalentemente e con carattere assorbente nell'attività puramente didattica. La prevalente funzione del docente consiste nella esplicazione dell'attività puramente didattica. La prevalente funzione del docente consiste nella esplicazione dell'attività di trasmissione di cultura e contributo alla elaborazione della stessa sia personalmente, sia con la partecipazione dei giovani in tale processo; accanto all'attività meramente didattica sono previste, è vero, altre attività che si pongono, però, in rapporto di connessione e subordinazione rispetto all'attività principale, come l'aggiornamento culturale e professionale e la partecipazione al governo della comunità scolastica.

Nella fattispecie, lo sciopero breve non è stato articolato in modo da determinare la paralisi dell'Ufficio per l'intera giornata e l'Amministrazione ha in effetti tratto vantaggio dall'attività svolta dai docenti: non è pertanto consentito all'Amministrazione di detrarre l'intera giornata, ma la stessa deve limitare la ritenuta alle sole ore di mancata prestazione.

Non si può non ribadire (con il Prof. Guido Zangari - v. Sole 24 ore del 3 giugno 1987) «che la decisione del Ministro di praticare in casi come questi la trattenuta estesa all'intera giornata, a fronte di una breve interruzione dell'attività lavorativa, urta il disposto dell'art. 171 legge succitata che stabilisce che le trattenute siano proporzionate al tempo di durata effettiva dello sciopero e riconosce la possibilità per l'amministrazione di praticare trattenuta estesa all'intera giornata, solo quando sia comprovato (cosa non avvenuta nella fattispecie) che lo sciopero ha scompaginato completamente l'orario giornaliero con effetti ultratattivi od ulteriori».

Violazione D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209 e relativi allegati.

Altresì illegittima si appalesa l'impugnata circolare con riferimento al Codice di autoregolamentazione degli scioperi allegato al D.P.R. 10 aprile 1987, in attuazione dell'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 1987).

L'art. 4,5 testualmente recita «quando lo sciopero è proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario pre-determinato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni: conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario pre-determinato relativamente alle attività cui si riferisce lo sciopero».

Violazione legge 20 maggio 1970, n. 300 con riferimento all'art. 23 legge 29 marzo 1983, n. 93.

Inoltre, l'impugnata circolare, impedisce di fatto la possibilità dello sciopero breve: difatti, le trattenute per poche ore di sciopero possono essere pari all'intero stipendio mensile se la convocazione dei consigli di classe è quotidiana, come svente accade per alcuni docenti con molte classi. Quindi, detto provvedi-

mento, concretizza un comportamento antisindacale violando lo Statuto dei Lavoratori in materia di norme a tutela dei lavoratori in sciopero: garanzie stesse anche ai dipendenti pubblici dalla legge Quadro sul pubblico impiego (art. 23 legge 29 marzo 1983, n. 93).

Eccesso di potere per disparità di trattamento.

La circolare impugnata è indirizzata soltanto ai Provveditori agli Studi di Roma e Napoli. Pertanto, viene a crearsi una disparità di trattamento con i docenti di altre città ai quali le trattenute per scioperi brevi, continuano ad essere effettuate secondo le modalità precedenti e, cioè, in relazione al periodo di effettiva astensione dal lavoro.

Pertanto, per i motivi suesposti, la ri-

corrente

CHIEDE

In via preliminare, la sospensiva dell'impugnato provvedimento attesa l'urgenza e l'irreparabilità del danno che la applicazione di detta circolare arrecerebbe alla categoria dei docenti, impedendo loro di fatto, la possibilità di effettuare scioperi brevi a sostegno delle proprie rivendicazioni economiche e normative.

Nel merito, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'impugnato provvedimento, con tutte le conseguenze di legge.

Salvis iuribus.

Si allega in fotocopia il provvedimento impugnato.

Avv. Giuseppe Cosentino

Calendario scolastico

Con circolare n. 115 del 21 maggio 1987 il ministero della P.I. ha diramato l'O. M. 21 maggio 1987 n. 154 che fissa il calendario scolastico per l'anno 1987-1988.

Articolo 1

Nella scuola elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, le lezioni hanno termine il 13 giugno 1988.

Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte le attività didattiche, in esse comprese le attività educative della scuola materna, hanno termine il 30 giugno 1988, salvo che per le classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Articolo 2

Le scadenze per le valutazioni periodiche degli alunni sono determinate come segue, a seconda che il collegio dei docenti abbia suddiviso l'anno scolastico in due o tre periodi:

per le valutazioni trimestrali:
15 dicembre 1987;
15 marzo 1988;
13 giugno 1988;

per le valutazioni quadrimestrali:
15 febbraio 1988;
13 giugno 1988.

Articolo 3

Gli scrutini finali nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, non possono avere inizio con un anticipo superiore a sette giorni pubblicati entro il 13 giugno dal termine delle lezioni e sono 1988.

Gli scrutini intermedi hanno inizio non prima delle date di scadenza di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e

media e quelli di qualifica negli istituti di istruzione professionale hanno inizio il 16 giugno e si concludono entro il 30 giugno 1988.

Gli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e quelli di licenza negli istituti d'arte hanno inizio il primo giorno non festivo successivo alla conclusione delle prove scritte degli esami di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

Articolo 5

In rapporto alle particolari esigenze degli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte, i Provveditori agli Studi possono essere autorizzati ad anticipare nelle ultime classi di detti istituti, gli scrutini finali e l'inizio degli esami di qualifica e di licenza così da consentirne la conclusione entro il 13 giugno 1988.

Articolo 6

La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio per l'intero territorio nazionale il 16 giugno 1988.

Articolo 7

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre 1988.

Le date delle prove scritte ed orali della seconda sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio saranno fissate con apposita ordinanza.

Articolo 8

Il calendario delle festività è determinato come segue, in conformità delle disposizioni vigenti:

tutte le domeniche
l'8 dicembre. Immacolata Concezione; il 25 dicembre. Natale del Signore; il giorno 26 dicembre; il 1° gennaio; il 6 gennaio. Epifania del Signore; 25 aprile, anniversario della Liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua. Roma, 21 maggio 1987.

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli, G. Occhini - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip « 82 » s.r.l. Via Pacetti 7 Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%